



COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

ATTO N.	167
Del	28-11-24

OGGETTO:
IMPOSTA DI SOGGIORNO.
DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'
ANNO 2025.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 17:50, in modalità videoconferenza, convocata con appositi avvisi, la Giunta Municipale si è riunita con la presenza dei Signori:

FEDERICI FRANCESCO	P	SINDACO	
FALCHI PAMELA	P	VICE SINDACO	
GIOVANNINI DANIELE	P	ASSESSORE	
ASCANI MAURIZIO	P	ASSESSORE	
TITANI CHIARA	P	ASSESSORE	
Presenti n	5	Assenti n.	0

Partecipa il Segretario comunale signor **CHIERUZZI PAOLO**

Il Presidente Signor **FEDERICI FRANCESCO** in qualità di **SINDACO** dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.



COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- l'art. 151 del d. lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 1, comma 169 della legge del 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, avente per oggetto: "Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare l'art. 4, comma 1, il quale recita: *"I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali."*;

DATO ATTO che la Regione Umbria con D.D. n. 6146 del 31/07/2012 ha inserito il Comune di Massa Martana nell'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte in attuazione dell'articolo 9, della L.R. n. 8/2017;

VISTO l'art. 4, comma 3, del citato D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, il quale recita: *"Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del*



COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia

presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.”

CONSIDERATO che alla data odierna, non risulta emanata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno, ai sensi dell'art. 4, comma, 3 del D.Lgs. 23/2011;

RILEVATO che nel caso di mancata emanazione della suddetta disciplina generale, il medesimo art. 4, comma 3 prevede la possibilità per i Comuni di adottare gli atti ivi previsti;

VISTO l'art. 4, comma 7, del D.L. n. 50 del 24/04/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale prevede che a partire dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n.

23 del 14 marzo 2011 possono istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTA la Deliberazione n. 47 del 19/11/2024, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il “Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno” con prima applicazione dall'anno 2025;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, secondo cui spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la cui competenza spetta alla Giunta Comunale;

CONSIDERATO che l'imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è differenziata tra le strutture ricettive secondo i criteri previsti dalla normativa;

CONSIDERATO che le misure dell'imposta sono stabilite tenendo conto del limite massimo stabilito dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs n. 23 del 14 marzo 2011;

RITENUTO necessario approvare le tariffe dell'imposta di soggiorno per l'anno 2025;

RITENUTO di determinare, per l'anno 2025, le tariffe dell'imposta di soggiorno nelle misure come di seguito specificato:

Strutture alberghiere	€ 2,00
-----------------------	--------



COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia

Strutture extralberghiere: <ul style="list-style-type: none">• Affittacamere• Agriturismi• Alloggio turistico• Bed & breakfast• Case e appartamenti per vacanze• Country house• Altre strutture extralberghiere non ricomprese nelle altre categorie	€ 1,50
Ostelli	€ 1,00

DATO ATTO che le sopracitate misure entreranno in vigore dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della delibera di approvazione sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011;

VISTO il Regolamento di istituzione dell'Imposta di Soggiorno;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

All'unanimità dei voti favorevoli, legalmente resi

DELIBERA

- DI APPROVARE** le tariffe per l'anno 2025, relative all'imposta di soggiorno, come di seguito indicate:

Strutture alberghiere	€ 2,00
-----------------------	--------



COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia

Strutture extralberghiere: <ul style="list-style-type: none">• Affittacamere• Agriturismi• Alloggio turistico• Bed & breakfast• Case e appartamenti per vacanze• Country house• Altre strutture extralberghiere non ricomprese nelle altre categorie	€ 1,50
Ostelli	€ 1,00

1. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste dalla normativa vigente
2. **DI DICHIARARE** con successiva, separata unanime votazione favorevole espressa in modo palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134-4 comma, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 sussistendo motivi d'urgenza.



COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18/8/2000, N.267, IN ORDINE ALLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 170 DELL'ANNO 26-11-2024 FORMULATA
DALL'UFFICIO**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere: **Favorevole**

Li, 28-11-24

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rosati Cristina

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere Favorevole

Li, 28-11-24

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rosati Cristina



COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
FEDERICI FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
CHIERUZZI PAOLO

*Il presente Atto informatico viene firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*